

COMUNE DI SURBO

(Provincia di Lecce)

PATTI PARASOCIALI

"FARMACIA COMUNALE SURBO S.R.L."

Con la presente scrittura privata, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge, il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno duemilanove, nella Sede Municipale sita in Surbo alla Via C. Pisanelli, n. 23, si sono costituiti i signori:

1) *Prof. Daniele Capone*, nato a Bettola (PC) il 19.10.1950, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede comunale, nella qualità di Sindaco del Comune di Surbo, Codice Fiscale 01862180757 - SOCIO PUBBLICO

2) *Dr. Fernando Casciaro*, nato a Gallipoli (LE) il 06.05.1967 e residente in Casarano alla Via Boito, n. 24, il quale interviene nel presente atto in qualità di SOCIO PRIVATO della Società "Farmacia Comunale Surbo s.r.l.";

Premesso:

- Che con deliberazione n. 8 del 4/2/2003 il Consiglio Comunale proponeva, all'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, la modifica della pianta organica delle farmacie del Comune di Surbo, mediante l'istituzione di una terza sede da ubicare nella località di Giorgilorio;

- Che, accogliendo la proposta del Direttore generale della AUSL LE/1, la Giunta Regionale, con atto deliberativo n. 1268 del 4.8.2004, istituiva nel Comune di Surbo la terza sede farmaceutica;

- Che con deliberazione n. 50 del 2/12/2004 il Consiglio Comunale deliberava di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione, in



economia, della nuova sede farmaceutica, da collocarsi nel quartiere Gior-
giorio, da effettuarsi, secondo il disposto dell'art. 10 comma 1 lett. a) del-
la Legge n. 362/91;

- Che con successiva deliberazione n. 22 del 4 luglio 2005 il Consiglio
Comunale modificava la propria precedente deliberazione n. 50/04 preve-
dendo come modalità di gestione della Farmacia Comunale la "gestione
diretta a mezzo di società di capitali mista a maggioranza di capitale pub-
blico locale";

- Che con il medesimo provvedimento n. 22/05 il Consiglio dava atto che
per l'individuazione del partner privato della società mista si sarebbe espe-
rita apposita procedura di gara ad evidenza pubblica e che la stessa società
sarebbe dovuta essere aperta anche a forme di azionariato diffuso;

- Che con provvedimento n. 1257 del 31.08.06 la Giunta Regionale deli-
berava l'assegnazione in prelazione della terza sede farmaceutica al Co-
mune di Surbo, da gestire, come richiesto dall'Ente stesso, attraverso la
costituzione di specifica società mista ;

- Che con ulteriore deliberazione n. 53 del 24/10/2006 il Consiglio Co-
munale :

- Modificava la deliberazione di CC n. 22/2005 nella parte in cui
prevede l'apertura della costituenda società all'azionariato diffuso, sop-
primendo tale possibilità;

- Fissava il capitale sociale minimo di parte pubblica nel 51%
dell'intero capitale sociale, limitando, così, la partecipazione di capitale
privato ad un massimo del 49% dell'intero capitale sociale, da assegnare
attraverso bando di gara per pubblico incanto con aggiudicazione sulla

base della offerta più alta;

• Approvava lo statuto della costituenda società "Farmacia Comunale di Surbo Srl";

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 27.02.2009, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 in data 07.08.2009, veniva approvato contratto di servizio, patti parasociali e schema bando di gara per l'individuazione del socio privato;

- Che con determinazione n. 58 dell'11.03.2009 del Direttore dei Servizi Amm.^{vi} veniva approvato il bando di gara e relativo disciplinare ;

- Che, a seguito di gara mediante pubblico incanto veniva individuato il socio di minoranza della Farmacia comunale Surbo s.r.l. nella Società "GALENO di Fernando Casciaro e Maria Pia Fabbiano s.n.c", con sede in Casarano, giusta determinazione n. 116/S.A. in data 21.05.2009;

Tanto premesso, le parti come sopra costituite ritengono opportuno regolamentare i propri rapporti oltre che con le norme di legge, dello statuto sociale e del contratto di servizio anche con i presenti patti sociali, nell'interesse del corretto e regolare funzionamento della predetta Società

1. QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

Il socio privato si impegna:

▪ A non trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la sua partecipazione senza il preventivo consenso scritto del socio pubblico;

▪ Ad acquistare le quote di partecipazione offerte dal socio pubblico alle condizioni di cui all'art. 7 dello Statuto della Società.

Il socio privato attribuisce al socio pubblico una opzione di acquisto delle proprie quote sociali. Tale opzione di acquisto avrà efficacia per tutta la

durata dell'affidamento del servizio e potrà essere esercitata anche solo per una parte delle quote possedute dal socio privato, come previsto dall'art. 7 secondo comma dello Statuto.

2. AMMINISTRAZIONE

Le parti si impegnano ad affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, di cui due nominati dal socio pubblico e uno dal socio di minoranza.

Le dimissioni di un Amministratore non comporteranno la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, tuttavia la sostituzione del nuovo componente dovrà avvenire con persona indicata dallo stesso socio che in precedenza aveva nominato il membro dimissionario.

3. ALLESTIMENTO GESTIONE E FUNZIONAMENTO FARMACIA

3.1 Il socio di minoranza dovrà curare l'allestimento della sede farmaceutica (arredi, impianti, attrezzature, disponibilità di idoneo locale da destinare a sede farmaceutica nonché quello da destinare a deposito dei farmaci). I materiali, le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere delle migliori qualità nonché possedere tutti i requisiti necessari per la loro utilizzazione.

3.2 Il socio di minoranza dovrà, altresì, curare la prima fornitura di tutte le specialità medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale, dei prodotti galenici nonché dei prodotti per i quali è indispensabile il rilascio di apposita licenza commerciale. Il medesimo ha l'onere di curare tutte le pratiche relative al rilascio della licenza commerciale per la vendita al pubblico dei prodotti diversi da quelli farmaceutici.

3.3 La direzione tecnica della farmacia è affidata al socio di minoranza.

Nel caso in cui la quota di minoranza sia acquisita da una società di persone o soc. coop. a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 362/91, la direzione della farmacia è affidata ad un socio della stessa che ne è responsabile.

Nel caso in cui si verifichino a carico del direttore della farmacia le incompatibilità previste dalla legge, questi è sostituito temporaneamente, ai fini della conduzione professionale della farmacia, da altro socio della suddetta società di persone o cooperativa a r.l. costituita ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 362/91. In caso siano sospesi tutti i soci della società o della cooperativa costituita ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 362/91 o il professionista unico titolare della partecipazione di minoranza, la direzione tecnica della farmacia è affidata ad altro soggetto scelto dal Consiglio di Amministrazione della società fra i farmacisti inseriti nell'elenco conservato presso il competente ordine professionale della provincia di Lecce.

Previa autorizzazione della competente autorità sanitaria, nei casi e limiti previsti dall'art. 11 della Legge 2/4/1968 n. 475, come sostituito dall'art. 11 della Legge n. 362/91, è consentita la sostituzione temporanea del direttore di farmacia.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SOCIO PUBBLICO

IL SOCIO PRIVATO

Prof. Daniele Capone - Sindaco

dr. Fernando Casciaro

Daniele Capone



Fernando Casciaro